



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

composta dai magistrati:

Antonio Marco CANU	Presidente - relatore
Vincenzo BUSA	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere

nella Camera di consiglio del 15 marzo 2019 ha assunto la seguente

**DELIBERAZIONE**

VISTE la relazioni dell'Organo di revisione contabile sul rendiconto per il 2015 e sul rendiconto 2016 del Comune di Acquasparta e le risultanze dell'attività istruttoria;

VISTA l'Ordinanza Presidenziale di convocazione della Sezione per la seduta odierna;

UDITO, nella Camera di consiglio, il relatore Presidente Antonio Marco Canu;

**PREMESSA**

L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) prevede che gli organi degli Enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettano alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo.

Tale controllo è stato rafforzato dall'art. 3, comma 1, lett. e) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, con l'introduzione nel TUEL dell'art. 148-bis, in base al quale i controlli effettuati dalle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli Enti locali, ai sensi dell'art. 1, comma 166 sopra richiamati, hanno come obiettivo: la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posto dal patto di stabilità interno, la verifica della sostenibilità dell'indebitamento e del rispetto dell'art. 119, sesto comma, della Costituzione e la verifica dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti.

Il terzo comma del menzionato art. 148-bis TUEL, inoltre, assume un ruolo preminente dato che, qualora le Sezioni Regionali accertino la sussistenza di squilibri economico-finanziari, la mancata copertura di spese, la violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posto con il patto

di stabilità interno, gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio, nonché a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le criticità ed a regolarizzare gli equilibri di bilancio.

In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Qualora, invece, gli esiti non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3 TUEL, la Sezione di controllo segnala comunque agli Enti le irregolarità contabili riscontrate, le quali, sebbene non atte a pregiudicare gli equilibri, in prospettiva, possono tuttavia comportare l'insorgenza di situazioni idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

Il controllo condotto dalla Sezione, per gli aspetti trattati e la metodologia adottata, non necessariamente esaurisce gli aspetti di irregolarità che possono essere presenti nella gestione dell'Ente, né quelli che possono profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari. La conclusione dell'esame non implica, pertanto, una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni e dai dati acquisiti.

Con le deliberazioni n. 22/SEZAUT/2016/INPR del 30 maggio 2016, specificamente riferita alle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2015 e n. 6/SEZAUT/2017/INPR sul rendiconto dell'esercizio 2016, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha determinato le linee guida per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e 167, della citata legge n. 266, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali, ribadendo quanto già espresso in precedenza in merito alla necessità del controllo, da parte delle Sezioni regionali, al fine di consentire agli Enti di adottare i necessari interventi correttivi idonei a ristabilire la sana gestione finanziaria e contabile.

#### FATTO E DIRITTO

L'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Acquasparta ha trasmesso le relazioni sui rendiconti 2015 e 2016 senza evidenziare gravi irregolarità contabili.

Con nota istruttoria prot. 1984 del 06.12.2018, il Magistrato ha instaurato il contraddittorio con l'Ente locale, chiedendo documentazione e chiarimenti come di seguito riportato.

- 1) L'esame del rendiconto 2015, nonché dei questionari, delle relazioni del revisore e dei risultati di amministrazione degli esercizi 2015 e 2016, ha mostrato le seguenti irregolarità nella determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato.



- a. In sede di riaccertamento straordinario, il Fondo da applicare al bilancio 2015 viene indicato per:
- € 133.263,44 per la parte corrente;
  - € 46.380,77 per la parte capitale.
- b. Nell'esercizio 2015 il Fondo iniziale (che dovrebbe coincidere con quello determinato in sede di riaccertamento straordinario) viene indicato:
- nel prospetto degli equilibri del questionario e nella relazione del revisore, per € 73.389,60 per la parte corrente ed € 464.410,77 per quella capitale;
  - nel quadro 1.2.6.2 del questionario (pag. 17), per € 133.263,44 per la parte corrente ed € 464.410,77 per quella capitale.
- c. Sempre nell'esercizio 2015, inoltre, il Fondo finale viene indicato:
- nel prospetto degli equilibri del questionario e nella relazione del revisore, nonché nel risultato di amministrazione, per € 33.730,00 per la parte corrente ed € 434.550,00 per quella capitale;
  - nel quadro 1.2.6.2 del questionario (pag. 17), per € 73.389,60 per la parte corrente ed € 464.410,77 per quella capitale.
- d. Nell'esercizio 2016, il Fondo iniziale (che dovrebbe coincidere con quello finale al 31.12.2015) viene indicato:
- nel prospetto degli equilibri del questionario e nella relazione del revisore, per € 151.693,36 per la parte corrente ed € 16.520,00 per quella capitale;
  - nel quadro 1.3 del questionario (pagg. 12-13), per € 73.389,60 per la parte corrente ed € 464.410,77 per quella capitale.
- e. Sempre nell'esercizio 2016, inoltre, il Fondo finale viene indicato:
- nel prospetto degli equilibri del questionario, nella relazione del revisore, nel risultato di amministrazione e nel quadro 1.3 del questionario (pagg. 12-13), per € 114.263,00 per la parte corrente ed € 362.484,87 per quella capitale.

Si invita, pertanto, l'Ente a chiarire le predette irregolarità ed a fornire la corretta rappresentazione del FPV sino all'esercizio 2016. Inviare, altresì, il prospetto allegato al rendiconto 2015 concernente la composizione, per missioni e programmi, del Fondo Pluriennale Vincolato, ex art. 11, comma 4, lett. b.

- 2) Quanto all'accantonamento effettuato nel risultato di amministrazione 2015 del FCDE per € 1.205.720,83, il punto 1.2.7.1 indica che l'Ente non ha fatto applicazione del criterio semplificato introdotto dal D.M. 20 maggio 2015.

Tuttavia, la relazione dell'Organo di revisione per l'esercizio 2015, a pag. 27, riporta che il Fondo "è stato calcolato in modo graduale con il metodo semplificato".

Il prospetto di determinazione del Fondo a tale data mostra, inoltre, un calcolo che sembra essere stato effettuato con il c.d. "metodo ordinario", ancorché con l'applicazione di una svalutazione al 36% sui residui della competenza e, pertanto, errato.



Qualora anche a tali ultimi residui fosse stata applicata la percentuale rinveniente dal complemento a cento della media di incasso del quinquennio di riferimento (utilizzata per la determinazione dell'accantonamento sui residui in conto residui), il FCDE sarebbe stato pari ad € 1.426.672,45, determinando un conseguente minore accantonamento nel risultato di amministrazione di € 220.951,62.

- 3) Sempre con riferimento al FCDE, si invita l'Amministrazione a fornire:
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità a rendiconto 2015, di cui all'art. 11, c. 4, lett. c) del D. Lgs. n. 118/2011;
  - il modello di calcolo del Fondo al 31.12.2016 (accantonato per € 1.354.895,34) ed al 31.12.2017 (accantonato per € 1.639.022,20); tale prospetto dovrà evidenziare l'elenco dei residui svalutati, le annualità di riferimento, la determinazione della percentuale di svalutazione e l'importo accantonato.
- 4) Fornire l'elenco dettagliato delle voci di entrata relative alla parte vincolata e destinata agli investimenti rappresentate nel risultato di amministrazione al 31.12.2015, avendo cura di indicare la natura delle risorse e la loro allocazione in bilancio (capitolo di entrata).
- 5) In ordine ai risultati di cassa:
- al 31.12.2015 risulta un saldo positivo per € 211.690,59, interamente vincolato e fondi vincolati da ricostituire pari a zero (v. pag. 15 questionario 2015).  
Tuttavia, il punto 1.2.2 (pag. 11) del questionario 2016, indica una consistenza della cassa vincolata al 31.12.2015 di € 269.296,71 e fa presumere l'esistenza di fondi vincolati da ricostituire per € 57.606,12.  
Al termine dell'esercizio 2015 risulta, altresì, un'anticipazione di tesoreria non restituita per € 596.717,66;
  - al 31.12.2016, risulta un fondo cassa di € 112.500,63, interamente vincolato, l'inesistenza di fondi vincolati da ricostituire, oltre un'anticipazione di tesoreria non restituita per € 572.285,95.  
Tuttavia, a pag. 47 della relazione del revisore per l'esercizio 2017, è stata indicata una cassa vincolata al 31.12.2016 di € 106.189,00, come certificato dal Tesoriere.  
Inoltre, i dati indicati nel prospetto dell'evoluzione della cassa vincolata riportati sempre a pag. 47 sono completamente difformi rispetto a quelli sin qui ricordati, in riferimento agli esercizi 2015-2016. In particolare, per l'esercizio 2015, a fronte di un fondo cassa di € 211.690,59, vengono indicati fondi vincolati per € 459.695,51, importo non coincidente con quello indicato al punto 1.2.2 (pag. 11) del questionario 2016 in € 269.296,71;
  - al 31.12.2017, il fondo cassa è pari ad € 227.924,84, interamente vincolata, con un'anticipazione di tesoreria che sembra essere stata completamente restituita, come rilevato dal rendiconto e dal prospetto di pag. 48 della relazione dell'Organo di revisione.
- 6) In merito a quest'ultimo punto, nella relazione dell'Organo di revisione al rendiconto 2017 (v. pag. 40) risulta il mancato rispetto del parametro n. 9, riconducibile ad anticipazioni di tesoreria non restituite al termine dell'esercizio per un ammontare superiore al 5% delle entrate correnti.
- 7) Si invita l'Ente ad inviare il conto del tesoriere per gli esercizi 2015, 2016 e 2017.

- 8) Non risulta allegato al rendiconto 2015 l'indicatore annuale sulla tempestività dei pagamenti, ex art. 41, c. 1 D.L. n. 66/2014, né l'importo annuale di pagamenti posteriori alla scadenza.

Per gli esercizi 2016 e 2017 risulta un indicatore rispettivamente di 93 e 98 giorni, dato che evidenzia un peggioramento della capacità di smaltimento delle partite debitorie già nel 2017. Non risulta pubblicato l'ammontare dei pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dalla normativa vigente.

Si invita, altresì, l'Ente a relazionare in merito all'efficacia delle misure organizzative adottate (ex art. 9 D.L. n. 78/2009) per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute, anche in relazione all'obbligo previsto dal novellato art. 183, c. 8, TUEL.

- 9) Il punto 4.5.2 del questionario 2015 (pag. 40) indica l'assenza della doppia asseverazione, da parte dei rispettivi Organi di controllo, nella nota informativa relativa ai rapporti creditori e debitori tra l'Ente e le partecipate.

Si invita l'Ente ad inviare i rendiconti 2016 e 2017 dettagliati per capitoli.

L'Ente ha risposto con nota n. 232 dell'8 gennaio 2019, a firma del Responsabile del Servizio Finanziario Fabio ARMADORI, assunta al prot. di questa Sezione n. 61 in pari data, inviando la documentazione ed i chiarimenti chiesti, come di seguito riportato.

In merito al punto 1) il FPV da verifiche e ricostruzioni effettuate risulta avere la seguente composizione:

- Anno 2014 da riaccertamento straordinario
  - Parte Corrente = 133.263,44 da iscrivere nel 2015
  - Parte Capitale = 464.410,77 da iscrivere nel 2015
  - 16.520,00 da iscrivere nel 2016
- Anno 2015
  - Parte Corrente = 80.100,82 da iscrivere nel 2016
  - Parte Capitale = 37.862,54 da iscrivere nel 2016
- Anno 2016
  - Parte Corrente = 114.263,00 da iscrivere nel 2017
  - Parte Capitale = 362.484,87 da iscrivere nel 2017

L'errore nel FPV 2015 nasce dal fatto che nel Mese di Novembre 2015 questo Ente ha cambiato le procedure informatiche con conseguente conversione dati che ha generato problemi di importazione, in particolare il passaggio dalla software house Halley Informatica alla Software house PA Digitale ha interessato tutti i processi dell'Ente nei mesi di Novembre e Dicembre 2015 e Gennaio e Febbraio 2016 tanto è che lo scrivente aveva evidenziato la difficoltà del cambiamento gestionale a ridosso della chiusura dell'esercizio per altro concomitante anche con l'introduzione del nuovo sistema di contabilità armonizzata.

Nella predisposizione del Rendiconto 2016 nell'effettuare il Riaccertamento ordinario si è proceduto alla corretta imputazione dei valori del FPV come risulta anche dal Bilancio di Previsione 2017.

- Si allega lo schema del FPV anni 2014-2015-2016. (Allegati 1-2-3)



In riferimento al punto 2) si precisa che questo Ente ha provveduto a costituire per il 2015 il FCDE applicando il metodo ordinario e non semplificato introdotto dal D.M. 20/05/2015 come erroneamente indicato dall'Organo di Revisione nella sua relazione a pag. 27.

Si allega pertanto il Prospetto del FCDE 2015 (Allegato 4) dal quale si evince la scelta prudente del Comune che ha effettuato accantonamenti per tutte le tipologie di entrata corrente del titolo 1 e titolo 3 e non solamente sui singoli capitoli. Tutto ciò ha generato un maggiore FCDE anche se l'Ente ha svalutato i residui nella misura del 23,91% come previsto dall'art. 3 comma 7 del D. Lgs 118/2011 - Allegato 5.2

In merito al punto 3) si allega lo schema del FCDE per l'anno 2016 (Allegato 5) calcolato con il metodo ordinario che ammonta ad € 1.354.895,34, mentre per l'anno 2017 è stato applicato il metodo semplificato sommando al FCDE Rendiconto 2016 quello stanziato nel Bilancio di Previsione 2017 (1.354.895,34 + 284.126,86) - 1.639.022,20 come previsto dall'allegato 4.2 comma 3.3 del D. Lgs 118/2011.

In relazione al punto 4) si allega l'elenco dettagliato delle somme vincolate e destinate agli investimenti suddivise per capitolo. (Allegato 6)

In merito al punto 5) si comunica che la cassa vincolata è pari ad € 287.433,66 di cui 211.690,59 costituita dal Fondo di cassa al 31/12/2015 e fondi vincolati da ricostituire per € 75.743,07. Si allega la comunicazione del Tesoriere relativa alla cassa vincolata 2015. (Allegato 7)

Rispetto all'anticipazione di tesoreria non restituita al 31/12/2015 pari ad € 596.717,66 si comunica che la stessa è stata restituita in data 14/06/2016.

La Cassa Vincolata al 31/12/2016 è pari ad € 112.280,63 come risulta dal prospetto del giornale di cassa del tesoriere al 31/12/2016 allegato alla presente. (Allegato 8)

Per quanto riguarda l'anticipazione non restituita al 31/12/2016 per € 572.285,95 si precisa che la stessa è stata rimborsata al 25/03/2017.

Punto 7) Si allegano i Conti del Tesoriere anni 2015-2016-2017. (Allegati 9-10-11)

In merito al punto 8) si precisa che non è stato allegato l'indicatore annuale sulla tempestività dei pagamenti e l'ammontare degli stessi effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dalla normativa vigente in quanto il cambio di gestione della Software house come sopra evidenziato ha reso non veritiera l'estrazione dei dati come verificato dall'Ufficio. Si comunica inoltre che ai sensi dell'art.33 del D. Lgs 33/2013 nella sezione Amministrazione trasparente sottosezione pagamenti è attualmente disponibile un file riepilogativo del numero delle ditte creditrici e dei tempi medi di pagamento. Per quanto attiene alle misure organizzative adottate per la tempestività dei pagamenti il Comune si è dotato delle proprie misure con atto di Giunta Comunale n 144 del 18/10/2013 che si allega in copia. (Allegato 12)

In riferimento al punto 9) si comunica che questo Ente ha solamente una partecipazione dello 0,06288 nella società S.I.I. Sepa ed ogni anno viene puntualmente verificata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori.

Punto 10) Si allegano i rendiconti PEG anni 2016-2017. (Allegati 13-14).

Il complessivo esame della documentazione e delle risultanze dell'istruttoria ha consentito l'emersione di gravi irregolarità contabili di seguito evidenziate e di alcuni profili di criticità ritenuti comunque meritevoli di segnalazione.

Fondo Pluriennale Vincolato



Il Magistrato ha chiesto all'Ente chiarimenti relativi alle irregolarità nella quantificazione e contabilizzazione del FPV riscontrate nell'esame del questionario, della relazione del revisore e del risultato di amministrazione.

L'analisi della predetta documentazione, infatti, ha mostrato numerose gravi irregolarità nella quantificazione del FPV e nella diversa rappresentazione dello stesso, sia nei documenti contabili e finanziari 2015-2016 che nei questionari e nelle relazioni redatte dall'Organo di revisione contabile.

L'Ente è stato invitato a fornire la corretta rappresentazione del Fondo, iniziale e finale, per gli esercizi 2015 e 2016, distinta per la parte corrente e per la parte in conto capitale, nonché ad inviare il prospetto allegato al rendiconto 2015 concernente la composizione del Fondo, per missioni e programmi, ex art. 11, c. 4, lett. b), D. Lgs. n. 118/2011.

L'Ente ha fornito i dati a suo avviso corretti del FPV derivante dal riaccertamento straordinario<sup>1</sup>, di quello finale dell'esercizio 2015 da iscrivere nel 2016<sup>2</sup> e di quello dell'anno finale 2016 da iscrivere nel bilancio 2017<sup>3</sup>. Tali dati, distinti per la parte corrente e per la parte capitale, sono stati indicati dall'Ente che li ha desunti da "*verifiche e ricostruzioni effettuate*".

Per quanto riguarda la composizione del FPV, per missioni e programmi, l'Ente non ha fornito il relativo prospetto richiesto.

Le gravi irregolarità riscontrate sono state giustificate in maniera generica dall'Ente, che le ha addebitate al cambio delle procedure informatiche intervenuto nel mese di novembre 2015 ed alla conseguente conversione dei dati che ha generato problemi di importazione degli stessi.

Il cambio delle procedure informatiche, come riferito, si è reso necessario a causa del passaggio a diversa *software house*, ed ha interessato tutti i processi dell'Ente nel periodo compreso tra novembre 2015 e febbraio 2016.

L'Ente dichiara che le irregolarità sono state comunque superate in sede di riaccertamento ordinario 2016 e con la predisposizione del rendiconto del medesimo esercizio, momento in cui si è provveduto alla corretta imputazione dei valori del FPV.

In effetti, l'esame del questionario 2016 ha mostrato il riallineamento dei dati relativi al FPV finale (presente nei prospetti degli equilibri e dell'evoluzione del Fondo) con quelli riscontrabili nella relazione del revisore e nel risultato di amministrazione; dati che coincidono anche con il FPV iniziale dell'esercizio 2017.

---

<sup>1</sup> Parte corrente € 133.263,44 da iscrivere nel 2015; parte capitale € 464.410,77 da iscrivere nel 2015 ed € 16.520,00 da iscrivere nel 2016.

<sup>2</sup> Parte corrente € 80.100,82 da iscrivere nel 2016; parte capitale € 37.862,54 da iscrivere nel 2016.

<sup>3</sup> Parte corrente € 114.263,00 da iscrivere nel 2017; parte capitale € 362.484,87 da iscrivere nel 2017.

La genericità dei chiarimenti offerti dall'Amministrazione e la mancata allegazione al rendiconto 2015 del prospetto obbligatorio non consentono però a questa Sezione ulteriori valutazioni in merito al FPV, permanendo, pertanto, al 2015 ed al 2016, tutte le criticità sinora evidenziate.

Inoltre, tali irregolarità influiscono anche necessariamente sulla quantificazione dei residui attivi e passivi esposta nel prospetto del risultato di amministrazione dell'esercizio 2015.

La Sezione, pertanto, non può che prendere atto dei dati relativi al FPV forniti dal Comune, laddove le criticità esaminate sembrano essere state superate in sede di rendiconto 2016. Inoltre, il bilancio di previsione 2017 mostra lo stanziamento di una quota di FPV pari a quella corrispondente al FPV al 31.12.2016.

#### Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità

L'esame dei questionari 2015 e 2016 e delle relazioni dell'Organo di revisione relative ai medesimi esercizi ha fatto emergere criticità anche in relazione alla quantificazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.


Il FCDE al 31.12.2015 è risultato essere pari ad € 1.205.720,83.

L'Organo di revisione ha indicato nel questionario 2015 che, per la determinazione del Fondo, l'Ente non ha fatto ricorso al c.d. criterio semplificato, introdotto dal D.M. 20 maggio 2015, contrariamente a quanto affermato nella relazione al rendiconto 2015, nella quale ha sostenuto che il Fondo "è stato calcolato in modo graduale con il metodo semplificato".

Il prospetto di determinazione del Fondo, inoltre, a tale data, ha mostrato un calcolo che sembra essere stato effettuato con il c.d. metodo ordinario, ancorché con l'applicazione di una svalutazione al 36% sui residui della competenza e, pertanto, errato.

Al riguardo, il Magistrato ha provveduto a chiedere chiarimenti all'Ente, puntualizzando che, qualora anche ai residui della competenza fosse stata applicata la percentuale rinveniente dal complemento a cento della media di incasso del quinquennio di riferimento (utilizzata per la determinazione dell'accantonamento sui residui in conto residui), il FCDE al 31.12.2015 sarebbe stato pari ad € 1.426.672,45 ed il risultato di amministrazione sarebbe, quindi, stato determinato iscrivendo un accantonamento minore nella parte disponibile pari ad € 220.951,62.

In considerazione della notevole importanza di una corretta quantificazione del FCDE, e dei riflessi che un errato calcolo dello stesso comporta nella determinazione della parte disponibile del risultato di amministrazione, il Magistrato ha chiesto all'Ente di fornire anche i modelli di calcolo del Fondo al 31.12.2016 ed al 31.12.2017, evidenziando l'elenco dei residui svalutati, le annualità di riferimento, la determinazione della percentuale di svalutazione e l'importo accantonato.



L'Amministrazione ha fornito quanto chiesto, confermando l'errore dell'Organo di revisione e precisando di aver provveduto alla determinazione del FCDE al 31.12.2015 ed al 31.12.2016 (accantonato per € 1.354.895,34) con il metodo ordinario e di quello al 31.12.2017 (accantonato per € 1.639.022,20) con il metodo semplificato.

In particolare, in riferimento al Fondo al 31.12.2015, l'Ente ha puntualizzato di aver intrapreso una "scelta prudente" e di aver "effettuato accantonamenti per tutte le tipologie di entrata corrente del titolo 1 e titolo 3 e non solamente sui singoli capitoli".

Per quanto riguarda le entrate che possono dar luogo ai crediti di dubbia e difficile esazione, si ricorda quanto disposto dai nuovi principi contabili. In particolare, l'Esempio n. 5 in appendice dell'allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 prevede che "la scelta del livello di analisi è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli".

Inoltre, sebbene la scelta operata dall'Ente ha comportato l'accantonamento al Fondo anche di quote del Fondo di solidarietà, posta che non richiedeva la svalutazione, va rilevato, tuttavia, che detto accantonamento incide sul valore complessivo del Fondo crediti a rendiconto soltanto per € 15.283,22, mentre il minore accantonamento, contestato dal Magistrato, è pari ad € 220.951,62.

Quanto affermato dall'Ente, pertanto, non consente di superare le criticità già evidenziate nella nota istruttoria.

Va rilevata, pertanto, l'errata determinazione del FCDE al 31.12.2015 ed al 31.12.2016, per l'applicazione di un metodo di calcolo non contemplato dai principi contabili.

L'Ente, infatti, in entrambi gli esercizi, ha conteggiato il Fondo seguendo i passaggi previsti per il c.d. "metodo ordinario", operando le medie del quinquennio mediante il rapporto tra le riscossioni in conto residui ed i residui iniziali di ciascun esercizio. Il completamento a 100 della media di svalutazione così ottenuta, però, è stata successivamente applicato soltanto ai residui in conto residui e non anche a quelli della competenza. Su questi ultimi, invece, è stato calcolato un accantonamento ridotto al 36% per il 2015, mentre, per il 2016, per alcune entrate è stato calcolato un accantonamento ridotto al 55% e per altre è stata operata una riduzione del 55% sulla percentuale di svalutazione risultante dal calcolo.

Sul punto, nel ribadire l'orientamento già precedentemente espresso (cfr. Delibera n. 43/2018 del 16.03.2018), la Sezione ritiene opportuno richiamare le disposizioni del principio contabile applicato par. 3.3 dell'allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 e l'esempio n. 5 in appendice al suddetto principio<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Disposizioni secondo le quali le uniche due modalità consentite dalla normativa per il calcolo del FCDE a rendiconto sono:



Con riferimento alle entrate valutate dall'Ente di dubbia e difficile esazione, la Sezione ha inteso ricalcolare il Fondo con il metodo ordinario nel rispetto dei ricordati nuovi principi contabili, che determinerebbero, pertanto, un:

- FCDE al 31.12.2015 di € 1.426.672,45, rilevando un minore accantonamento sul risultato di amministrazione 2015 di € 220.951,62;
- FCDE al 31.12.2016 di € 1.505.591,89, rilevando un minore accantonamento sul risultato di amministrazione 2016 di € 150.696,55.

Con riferimento al Fondo anche al 31.12.2017, la risposta del Comune non è risultata esaustiva, avendo questi fornito unicamente il valore complessivo dell'accantonamento al Fondo relativo alla competenza 2017; dato che non consente a questa Sezione di verificare la correttezza di detta quantificazione.

L'utilizzo del metodo semplificato, comunque, ha prodotto un effetto di trascinarsi dovuto agli errori di calcolo del FCDE dell'esercizio 2016. Ciò in quanto, come riferito dall'Ente, il FCDE al 31.12.2017 (di € 1.639.022,20) è stato calcolato sommando al Fondo a rendiconto 2016 (di € 1.354.895,34), quello stanziato nel Bilancio di previsione 2017 (per € 284.126,86).

Pertanto, per quanto sopra, il FCDE al 31.12.2017 risulterebbe pari ad € 1.789.718,75 e farebbe emergere un minore accantonamento nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2017 pari ad € 150.696,55.

- 
1. c.d. metodo ordinario: all'importo dei residui complessivi risultanti alla fine dell'esercizio è applicato il complemento a 100 della media risultante dal rapporto tra gli incassi in conto residui e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi cinque esercizi (Esempio n. 5);
  2. c.d. metodo semplificato, previsto dal D.M. 20 maggio 2015.


Quest'ultimo indica le seguenti modalità per la sua applicazione:

- + FCDE nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce
- gli utilizzi del FCDE effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti
- + l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il FCDE nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Con riferimento al Fondo accantonato nel bilancio di previsione, l'esempio 5 del principio contabile richiamato prevede:

1. di individuare le entrate stanziate in bilancio che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;
2. di calcolare, per ciascuna delle suddette entrate, la media tra incassi in conto competenza ed accertamenti degli ultimi cinque esercizi.

Di seguito, alle entrate stanziate di cui al punto 1 è applicato il complemento a 100 della media come sopra calcolata (punto 2). L'ammontare del Fondo così determinato è ridotto (al 36% per l'esercizio 2015 ed al 55% per l'esercizio 2016), sulla base di quanto stabilito dalla Legge di stabilità 2015, n. 190/2014.



Nonostante gli errori di calcolo sinora evidenziati, si rileva che l'accantonamento al FCDE si è costantemente incrementato nei tre esercizi esaminati. Ciò a testimonianza della difficoltà dell'Ente ad incassare le entrate proprie. Tale difficoltà ha contribuito alla critica situazione di cassa, oggetto di approfondimento in un paragrafo successivo.

Al riguardo, la Sezione ritiene opportuno ricordare che il ricorso al predetto metodo, seppur consentito dalla norma, va attentamente valutato in relazione alla complessiva situazione finanziaria dell'Ente, per il rischio di rinviare oneri agli esercizi successivi (Cfr. Sezione Autonomie n. 32/SEZAUT/2015).

Risultato di amministrazione - parte disponibile

In seguito alle operazioni di riaccertamento straordinario, il Comune ha rilevato una parte disponibile all'1.01.2015 negativa per € 1.065.066,58.

Con D.C.C. n. 22 del 26.06.2015, l'Ente ha deciso di ripianare il maggior disavanzo da riaccertamento straordinario in n. 30 quote annue, ciascuna di € 35.502,22.

Il rendiconto 2015 ha evidenziato una parte disponibile negativa di € 1.027.646,15, con un conseguente miglioramento, rispetto all'1.01.2015, di € 37.420,43 (dato dalla quota annua 2015 del recupero suddetto per € 35.502,22 e da un'ulteriore quota di € 1.918,21).

Tuttavia, dall'errata determinazione del FCDE al 31.12.2015 e dal suo minore accantonamento, consegue una grave irregolarità contabile data dalla non corretta quantificazione della parte disponibile del risultato di amministrazione al 31.12.2015.

L'esatta apposizione del Fondo, secondo la valutazione operata da questa Sezione, determina una parte disponibile negativa pari ad € 1.248.597,77, in peggioramento di € 183.531,19 rispetto all'ammontare del disavanzo da riaccertamento straordinario rilevato all'1.01.2015 (di € 1.065.066,58). Tale peggioramento non avrebbe consentito all'Ente nemmeno di recuperare la quota annuale 2015 del predetto disavanzo.

Al 31.12.2015, pertanto, l'Ente avrebbe dovuto registrare:

- un disavanzo ordinario, ex art. 186 TUEL, pari ad € 219.033,41 (dato dalla somma di € 183.531,19 e di € 35.502,22);
- un disavanzo da riaccertamento straordinario, ancora da ripianare in ulteriori n. 29 annualità, pari ad € 1.029.564,36.

Al riguardo, il Magistrato ha inteso esaminare anche i risultati degli esercizi seguenti, al fine di verificare l'eventuale copertura del predetto disavanzo ordinario con la gestione degli esercizi 2016 e 2017.

Il rendiconto 2016 ha evidenziato una parte disponibile del risultato di amministrazione negativa per € 952.344,77, con un miglioramento, rilevabile nei risultati approvati dall'Ente, di € 75.301,38.

Tuttavia, anche tale risultato è da considerare errato a causa dell'irregolare determinazione del FCDE al 31.12.2016.



L'esatta apposizione del Fondo, secondo la valutazione operata da questa Sezione, determina una parte disponibile negativa pari ad € 1.103.041,32, in miglioramento di € 145.556,45 rispetto alla parte disponibile negativa al 31.12.2015 (€ 1.248.597,77) ricalcolata da questa Sezione a seguito dell'inserimento nel risultato di amministrazione del corretto ammontare del FCDE.

Ritenendo che con detta quota di miglioramento l'Ente abbia ripianato le due quote annuali (2015 e 2016, ciascuna di € 35.502,22, per un valore complessivo di € 71.004,44) del disavanzo da riaccertamento straordinario, la restante quota di € 74.552,01 (€ 145.556,45 - € 71.004,44) è destinata alla copertura del disavanzo ordinario rilevata dalla Sezione al 31.12.2015 in € 219.033,41.

Al 31.12.2016, pertanto, l'Ente avrebbe dovuto registrare:

- un disavanzo ordinario, ex art. 186 TUEL, ancora da recuperare per € 144.481,40 (€ 219.033,41 - € 74.552,01);
- un disavanzo da riaccertamento straordinario, ancora da ripianare in ulteriori n. 28 annualità, pari ad € 994.062,14.

Nell'esercizio 2017, come già esaminato nel precedente paragrafo, il FCDE è stato calcolato utilizzando il metodo semplificato. Pertanto, il minore accantonamento al Fondo intervenuto al 31.12.2016, valutato in € 150.696,55 dalla Sezione<sup>5</sup> costituisce un minore accantonamento di pari ammontare in riferimento al FCDE al 31.12.2017.

Per quanto sopra, l'effettiva parte disponibile del risultato di amministrazione 2017 risulterebbe negativa per € 1.062.069,61, in miglioramento per € 40.971,71.


Miglioramento che avrebbe consentito all'Ente di recuperare interamente la quota annuale 2017 del disavanzo da riaccertamento straordinario (€ 35.502,22), residuando una quota di € 5.469,49 da destinare al recupero del disavanzo ordinario ancora da ripianare al 31.12.2016 (€ 144.481,40).

Al 31.12.2017, pertanto, l'Ente avrebbe dovuto registrare:

- un disavanzo ordinario, ex art. 186 TUEL, ancora da recuperare per € 139.011,91 (€ 144.481,40 - € 5.469,49);
- un disavanzo da riaccertamento straordinario, ancora da ripianare in ulteriori n. 27 annualità, pari ad € 958.559,92.

#### Analisi di cassa e gestione dei fondi vincolati

In relazione ai risultati ed alla composizione del fondo cassa al termine degli esercizi 2015, 2016 e 2017, nonché alla presenza di una quota di anticipazione di tesoreria non restituita al 31.12.2015 ed al 31.12.2016, il Magistrato ha chiesto all'Ente di fornire il conto

  
Tenuto conto della già evidenziata carenza di elementi nella risposta dell'Ente all'istruttoria del Magistrato, relativa alla determinazione della parte in conto competenza del FCDE al 31.12.2017, che dovrà essere attentamente valutata dall'Ente alla luce dei ricordati principi contabili.

del tesoriere e chiarimenti relativi alla difformità dei dati presentati dall'Organo di revisione nei questionari ai rendiconti dei predetti esercizi.

La situazione di cassa del Comune si mostra particolarmente critica nell'esercizio 2015. Infatti, alla data del 31.12.2015, benché l'Ente indichi la presenza di un saldo positivo di € 211.690,59 interamente riferito alla presenza di fondi di cassa vincolati, al termine dell'esercizio, a questo si aggiunge una somma da ricostituire, sempre di fondi vincolati, di € 75.743,07. Inoltre, risulta un'anticipazione di tesoreria non restituita per € 596.717,66.

Da quanto esaminato, pertanto, l'Ente presenta uno squilibrio di cassa.

Tale grave irregolarità permane anche nell'esercizio 2016, in quanto al 31.12.2016, l'Ente indica un saldo di cassa positivo di € 112.500,63 (di cui € 112.280,63 vincolati), ma un'anticipazione di tesoreria non restituita per € 572.285,95.

L'evoluzione della situazione di cassa, tuttavia, mostra anche un miglioramento nell'esercizio 2017, annualità nella quale l'Ente ha completamente rimborsato l'anticipazione di tesoreria utilizzata ed ha interamente ricostituito i fondi vincolati contabilizzati, presentando un saldo cassa positivo di € 227.924,84, interamente vincolato.

Va rilevato, comunque, che la mancata restituzione dell'anticipazione di tesoreria negli esercizi 2015 e 2016, oltre a prefigurarsi quale grave irregolarità contabile, ha comportato all'Ente anche un aggravio economico-finanziario a seguito degli interessi passivi maturati nella misura di € 22.280,31 (per il 2015, con un utilizzo dell'anticipazione per 106 giorni) e di € 32.622,34 (per il 2016, con un utilizzo per 106 giorni).

Al riguardo, giova ricordare le modifiche introdotte dall'art. 74, comma 11, del D. Lgs. n. 118/2011 all'art. 162 TUEL, secondo il quale "il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo ... e garantendo un fondo cassa finale non negativo".

Ciò in funzione delle disposizioni del principio generale n. 15 (Allegato n. 1 al D. Lgs. n. 118/2011) dell'equilibrio di bilancio che prevede "una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa"<sup>6</sup>.

Le criticità di cassa evidenziate sono addebitabili a due distinti fattori:

- la difficoltà dell'Ente ad incassare le entrate proprie, rilevabile sia nell'esercizio 2015 che nel 2016;
- l'errata determinazione del FCDE, che, come esaminato in precedenza, risultando accantonato, in tutti gli esercizi considerati, per un importo inferiore rispetto a quello correttamente derivante dal calcolo, ha consentito all'Amministrazione di impegnare spese a fronte di entrate di dubbia e difficile esazione.

<sup>6</sup> Inoltre, per quanto riguarda l'anticipazione di tesoreria, il punto 3.26 dell'allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 esplicita sia la destinazione di utilizzo di tali entrate, atte a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'Ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio, sia la necessaria corrispondenza, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, tra l'ammontare delle entrate accertate e rimosse derivanti da anticipazioni e quello delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.



Quanto al primo punto, la seguente tabella riepiloga la percentuale di incasso delle entrate dei titoli I e III, sia in conto residui, che in conto competenza.

		2015	2016
TIT. I	% incasso in c/residui	48,94%	29,70%
	% incasso in c/competenza	71,49%	77,48%
TIT. III	% incasso in c/residui	30,36%	27,60%
	% incasso in c/competenza	42,17%	55,84%

Per l'esercizio 2015, i dati mostrano la scarsa capacità di smaltimento dei residui del titolo III, tra i quali ben il 24,30% è dovuto ai residui finali relativi al "Canone Concessione Amerino".

Anche l'esercizio 2016 mostra una contenuta percentuale di incasso in conto residui del titolo III: in tale annualità, inoltre, i residui del suddetto Canone restano del tutto invariati (€ 111.233,35), non avendo l'Amministrazione registrato al riguardo alcun incasso.

Va, altresì, rilevato il peggioramento nello smaltimento dei residui del Titolo I riscontrato nell'esercizio 2016 rispetto al precedente: a tale dato ha contribuito, in particolare, la scarsa riscossione dei residui relativi all'IMU, all'ICI ed alla TARI.

#### Parametri di deficitarietà

Dall'esame delle relazioni dell'Organo di revisione ai rendiconti 2015, 2016 e 2017, e della certificazione dei parametri obiettivi ai fini dell'accertamento della condizione di Ente strutturalmente deficitario, è emerso il mancato rispetto di due parametri di deficitarietà previsti dal D.M. n. 18.02.2013:

- parametro n. 4, relativo al volume dei residui passivi provenienti dal Titolo I superiore al 40% degli impegni della medesima spesa corrente;
- parametro n. 9, relativo all'esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% rispetto alle entrate correnti.

Al riguardo, il Magistrato, dato atto della correttezza della rilevazione per ciò che concerne gli esercizi 2015 e 2016, ha chiesto all'Ente una verifica del mancato rispetto anche nell'esercizio 2017 del parametro n. 9, stante la restituzione dell'intero importo dell'anticipazione di tesoreria riscontrato nel rendiconto del medesimo esercizio.

L'Amministrazione non ha fornito alcun riscontro alla predetta richiesta. La Sezione, tuttavia, non può esimersi dal segnalare l'irregolare indicazione del mancato rispetto del parametro n. 9, anche nella certificazione riportata dall'Organo di revisione nella relazione al rendiconto 2017.

#### Indicatore annuale della tempestività dei pagamenti



Con nota istruttoria, il Magistrato ha chiesto chiarimenti all'Ente in relazione alla mancata allegazione, al rendiconto 2015, dell'indicatore annuale sulla tempestività dei pagamenti, ex art. 41, c. 1, D.L. n. 66/2014 e dell'importo annuale di pagamenti posteriori alla scadenza.

Dall'esame dei dati relativi agli esercizi seguenti, inoltre, è risultato un indicatore pari a 93 giorni nel 2016 ed a 98 giorni nel 2017, con un evidente peggioramento della capacità di smaltimento delle partite debitorie. Anche per detti esercizi, inoltre, non è risultato pubblicato l'ammontare dei pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dalla normativa vigente.

L'Amministrazione è stata anche invitata a relazionare in merito all'efficacia delle misure organizzative adottate (ex art. 9, D.L. n. 78/2009) per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute, anche in relazione all'obbligo previsto dal novellato art. 183, c. 8 TUEL.

Nella risposta all'istruttoria, il Comune ha confermato la mancata allegazione al rendiconto 2015 dell'indicatore e dell'ammontare dei pagamenti effettuati dopo la scadenza del termine, addebitando detta irregolarità al cambio di gestione della *software house*, che *"ha reso non veritiera l'estrazione dei dati come verificato dall'Ufficio"*.

L'indicatore relativo all'esercizio 2015, infatti, non è tuttora presente nella sezione "Amministrazione trasparente - pagamenti" del sito istituzionale dell'Ente, nel quale, tuttavia, è stato pubblicato l'indicatore annuale per l'esercizio 2018, che è risultato pari a 87 giorni.

Pur risultando un lieve miglioramento rispetto agli indicatori degli esercizi precedenti, il dato dell'annualità 2018 risulta comunque superiore ai 60 giorni previsti dalla normativa vigente<sup>7</sup> e mostra il permanere delle difficoltà dell'Ente a smaltire le proprie obbligazioni passive.

Il Comune, con D.G.C. n. 144 del 18/10/2013 ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.

Al riguardo, la Sezione invita l'Ente ad attenersi alle predette misure o ad aggiornarle qualora le stesse non siano in grado di garantire il rispetto dei limiti previsti dall'art.

---

<sup>7</sup> **Art. 41, c. 2, D. L. 24.04.2014, n. 66:** Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. Ai fini del calcolo dei tempi medi di pagamento, si escludono i pagamenti effettuati mediante l'utilizzo delle anticipazioni di liquidità o degli spazi finanziari disposti dall'articolo 32, comma 2, nonché dall'articolo 1, commi 1 e 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

41 del D.L. n. 66/2014, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 183, c. 6 TUEL<sup>8</sup>. Ciò anche in considerazione delle segnalazioni all'Ente effettuate dall'Organo di revisione già nelle relazioni ai rendiconti 2015 e 2016, nelle quali, proprio in relazione alle misure adottate, il revisore "raccomanda una maggiore attenzione alla programmazione della spesa ed il continuo monitoraggio della situazione di cassa, che soffre di una carenza importante".

#### Rapporti creditori e debitori tra l'Ente e le partecipate

Dall'esame del questionario 2015 è emersa l'assenza della doppia asseverazione, da parte dei rispettivi Organi di controllo, nella nota informativa relativa ai rapporti creditori e debitori tra l'Ente e le partecipate.

L'Ente ha riferito di possedere soltanto una partecipazione dello 0,06288% nella società S.I.I. Scpa e di verificare annualmente la conciliazione dei rapporti creditori e debitori.

Pur prendendo atto delle puntualizzazioni fornite dell'Ente, la Sezione deve evidenziare l'assenza, nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto 2015, degli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con le proprie società partecipate: adempimento previsto dall'art. 11, c. 6, lett. j) del D. Lgs. n. 118/2011.

#### Entrate riscosse dal concessionario

L'analisi del questionario al rendiconto 2015 ha mostrato l'irregolare iscrizione in bilancio dei versamenti operati dal concessionario della riscossione, contabilizzati dall'Ente al netto dell'aggio ad esso dovuto, in violazione ai principi di universalità ed integrità del bilancio ed a quanto disposto dall'art. 162 TUEL.

Irregolarità che è già stata rilevata da questa Sezione nella delibera n. 115/2016/PRSE del 23 novembre 2016 (di esame del rendiconto 2014 e del riaccertamento straordinario) e per la quale l'Amministrazione ha già provveduto a porre rimedio, a partire dall'esercizio 2016 (come segnalato dallo stesso revisore nel questionario 2015).

### **P. Q. M.**

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria

ACCERTA

- l'errata determinazione del FPV dell'esercizio 2015 e l'erronea appostazione del FPV iniziale nel bilancio 2016;
- l'errata determinazione del FCDE per gli esercizi 2015, 2016 e 2017;
- la conseguente erronea determinazione della parte disponibile del risultato di amministrazione per le annualità 2015, 2016 e 2017, con conseguente emersione di un disavanzo ordinario, ex art. 186 TUEL al 31.12.2015, che, al 31.12.2017, risulta ancora non interamente recuperato;

<sup>8</sup> Art. 183, c. 6 TUEL, 2° capoverso: Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.

- il costante e reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria e la mancata restituzione di una quota della stessa al termine degli esercizi 2015 e 2016;
- la mancata ricostituzione al 31.12.2015 dei fondi vincolati per cassa;
- il mancato rispetto dei parametri di deficitarietà nn. 4 e 9 per gli esercizi 2015 e 2016 e del parametro n. 4 per l'esercizio 2017;
- la mancata allegazione al rendiconto 2015 dell'indicatore annuale della tempestività dei pagamenti e dell'importo annuale dei pagamenti posteriori alla scadenza;
- il mancato rispetto dell'art. 41, c. 1, D.L. 66/2014, relativamente all'indicatore di tempestività dei pagamenti per gli esercizi 2016, 2017 e 2018;
- l'assenza della doppia asseverazione, da parte dei rispettivi Organi di controllo, nella nota informativa relativa ai rapporti creditori e debitori tra l'Ente e le partecipate;
- l'irregolare contabilizzazione, nell'esercizio 2015, delle entrate riscosse dal concessionario.

#### ASSEGNA

all'Ente, ai sensi dell'art. 148-bis TUEL, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, per adottare i conseguenti provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e per darne menzione a questa Sezione, sulla base delle seguenti valutazioni:

1. qualora l'Amministrazione, in sede di rendiconto 2018, optasse per il calcolo del FCDE con il metodo c.d. ordinario (unica metodologia di calcolo del Fondo atto a rappresentare inequivocabilmente, a tale data, la reale capacità di incasso delle entrate di dubbia e difficile esazione), l'Ente dovrà conseguentemente determinare l'eventuale disavanzo ordinario, ex art. 186 TUEL, ancora da recuperare al 31.12.2018, da ripianare secondo le modalità indicate dall'art. 188 TUEL;
2. qualora l'Amministrazione, in sede di rendiconto 2018, optasse per il calcolo del FCDE con il metodo c.d. semplificato, l'errore di trascinamento, prefigurato in parte motiva, nel rendiconto 2017 si riproporrebbe anche nell'esercizio 2018. Pertanto, in questo ultimo caso, l'Ente dovrebbe:
  - rideterminare correttamente il FCDE al 31.12.2015, 31.12.2016 e 31.12.2017, nel rispetto dei ricordati principi contabili;
  - rideterminare, conseguentemente, la parte disponibile del risultato di amministrazione di tutti e tre gli esercizi elencati;
  - determinare l'eventuale disavanzo ordinario ancora da recuperare al 31.12.2018, da ripianare secondo le modalità indicate dall'art. 188 TUEL.

#### INVITA

1. l'Ente a:





- porre maggiore attenzione alla programmazione della spesa ed a monitorare la situazione della cassa, in modo da poter smaltire più velocemente le proprie obbligazioni passive;
  - migliorare la capacità di riscossione delle entrate proprie in conto residui;
  - porre attenzione agli adempimenti previsti dalla normativa vigente;
2. l'Organo di revisione contabile a porre maggiore attenzione nella compilazione del questionario e della propria relazione al rendiconto, stante i numerosi errori riscontrati da questa Sezione.

DISPONE CHE

copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Sindaco, al Consiglio e all'Organo di revisione contabile del Comune di Acquasparta.

Così deciso in Perugia, nella Camera di consiglio del 15 marzo 2019.

Il Presidente estensore  
Antonio Marco CANU



Depositata il                      2019  
Il Proposto della Sezione  
Roberto Attilio Benedetti